DISPOSIZIONI URGENTI PER IL DIFFERIMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2020

Art. 2

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 NOVEMBRE 2020, N. 159

Limitatamente all'anno 2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano, di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo. Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, si svolgono entro il 31 marzo 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi 1 e 2 e' prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

Versione in vigore dal 8 novembre 2020, non più in vigore dal 4 dicembre 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020
Estremi	Decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 2020

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-differimento-di-consultazioni-elettorali/art-2-provvedimento-abrogato-dalla-l-27-novembre-2020-n-159/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it